II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1986

relativa ad un progetto di aiuti che il governo belga intende concedere a favore degli investimenti realizzati da un produttore di vetro piano con sede ad Auvelais

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(86/593/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver dato modo agli interessati, conformemente alle disposizioni di tale articolo, di presentare le loro osservazioni ed averne preso atto,

considerando quanto segue :

I

La legge belga del 17 luglio 1959 ed il relativo decreto reale di esecuzione del 17 agosto 1959 (1), hanno istituito misure generali di aiuto all'economia belga, sotto forma in particolare di abbuoni di interesse sui crediti destinati a finanziare investimenti, di garanzie dello Stato sui crediti contratti dalle imprese presso organismi bancari che hanno beneficiato dell'abbuono, e di un'esenzione dall'imposta fondiaria per un periodo di cinque anni.

Quando ha esaminato tale legge, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 93, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione ha ritenuto che essa costituiva un regime di aiuti generali data la mancanza di qualsiasi obiettivo settoriale o regionale. Poiché il sistema era applicabile a tutti gli investimenti, senza distinzione di imprese, regioni o settori, esso non poteva beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato. Mancando le finalità previste da tali deroghe, la Commissione era nell'impossibilità di valutare gli effetti di tale regime sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza, e soprattutto la sua compatibilità con il mercato comune.

La Commissione ha deciso di ammettere regimi di aiuti generali di questo tipo quando ricorre almeno una delle seguenti due condizioni : lo Stato membro interessato informa la Commissione sia comunicandole un piano di applicazione settoriale o regionale sia, quando ciò non gli sembra possibile, notificandole i singoli casi significativi di applicazione.

In forza della decisione 75/397/CEE della Commissione (2), il governo del Regno del Belgio è tenuto a comunicare preventivamente ed in tempo utile alla Commissione i casi individuali significativi di applicazione della legge del 17 luglio 1959 che istituisce e coordina misure intese a favorire l'espansione economica e la creazione di nuove industrie, onde consentire alla Commissione di pronunciarsi sulla loro compatibilità con il mercato comune.

II

Con lettere del 5 aprile e 25 luglio 1984, il governo belga ha notificato alla Commissione, conformemente alla procedura, l'intenzione di concedere, in base alla legge del 17 luglio 1959, aiuti a favore degli investimenti di un produttore di vetro piano situato a Auvelais, in provincia di Namur.

Gli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento di due linee di produzione di vetro flottato con conseguenti miglioramenti in campo energetico e progressi tecnici senza peraltro aumentare la capacità produttiva ottimale. L'ammontare complessivo di questi investimenti è stato stimato in 2 043,8 milioni di FB. Essi comprendono in particolare la ricostruzione completa dei forni, l'ammodernamento delle altre attrezzature di due linee produttive ed investimenti di produttività nella fase fredda del processo di produzione.

(1) Moniteur belge del 29. 8. 1959.

(2) GU n. L 177 dell'8. 7. 1975, pag. 13.

Gli aiuti prospettati consisterebbero in una sovvenzione in conto interessi del 4 % della durata di cinque anni su un importo pari ai 2/3 degli investimenti ed in un'esenzione dall'imposta fondiaria per cinque anni, con un equivalente-sovvenzione netto complessivo del 4,8 %. Il governo belga ha giustificato gli aiuti progettati con miglioramenti tecnici e in campo energetico e con l'esigenza di salvafuardare, grazie agli investimenti, la posizione concorrenziale dell'impresa sul mercato europeo, ed ha inoltre fatto valere gli aspetti sociali dell'operazione, essendosi il produttore impegnato a costituire un fondo di riconversione allo scopo di consentire il reimpiego di una parte dei dipendenti licenziati.

III

Dopo un primo esame della notifica, la Commissione ha ritenuto che i progetti di aiuti non potevano essere ritenuti compatibili con il mercato comune in quanto avrebbero falsato la concorrenza ed inciso sugli scambi fra Stati membri in misura contraria all'interesse comune, soprattutto a causa della vulnerabile situazione nella quale versa il settore del vetro piano e del fatto che secondo la Commissione la rinnovazione di un impianto per la produzione di vetro flottato è in linea di principio un investimento di sostituzione. Non sembrano pertanto applicabili le deroghe previste dall'articolo 92 del trattato, dato che la notifica non consente alla Commissione di accertare se elementi degli investimenti progettati possano eventualmente giustificare una parte degli aiuti previsti. La Commissione ha di conseguenza deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE ed ha a tal fine invitato il governo belga, con lettera del 10 settembre 1984, a trasmetterle le sue osservazioni al riguardo, in particolare sugli aspetti energetici e sull'eventuale carattere innovatore delle tecnologie applicate.

Dopo due riunioni tecniche bilaterali, il governo belga ha trasmesso con lettera del 21 dicembre 1984 le sue osservazioni del quadro della procedura. Esso ha sostenuto che, benché i costi relativi all'intero programma di investimenti previsto dal produttore per la ricostruzione dei due forni obbedisse all'intento di realizzare economie di energia e di garantire in tal modo la redditività della produzione, un importo di 625,143 milioni di FB rappresentava il costo aggiuntivo delle innovazioni tecnologiche applicate nei nuovi forni rispetto ad impianti di tipo tradizionale. Si trattava in particolare di determinate innovazioni tecnologiche nei forni per quanto riguarda le incastonature dei bruciatori, i banchi ed i dispositivi ausiliari di riscaldamento elettrico delle zone di fusione, i colli delle vasche, determinati elementi della ricostruzione delle camere di rigenerazione, nonché innovazioni nelle zone di condizionamento. Il governo belga ha inoltre sottolineato i rischi industriali assunti dal produttore nel costruire forni di concezione completamente nuova, la cui eventuale riuscita sarebbe andata a beneficio di tutto il settore europeo del vetro, ed ha nuovamente insistito sulla contropartita sociale fornita dall'impresa interessata.

Con lettera del 13 giugno 1986 il governo belga ha trasmesso alla Commissione ulteriori osservazioni, precisando in particolare che la lettera del 21 dicembre 1984 rappresentava una modifica del progetto d'aiuto notificato ; gli aiuti sarebbero stati limitati ad una sovvenzione in conto interessi del 4 % della durata di cinque anni su 625,143 milioni di FB e ad una correlativa esenzione dall'imposta fondiaria per cinque anni, con un equivalente-sovvenzione netto rispetto all'investimento totale pari al 2,5 %. Il governo belga ha ritenuto che tali investimenti specifici costituissero un progetto pilota su scala comunitaria e ha chiesto di prendere quanto prima una decisione sulla modifica notificata.

Nel quadro della consultazione degli altri interessati, i governi di due Stati membri, una federazione settoriale ed un gruppo produttore appartenenti allo stesso settore hanno comunicato di condividere le preoccupazioni della Commissione sugli aiuti previsti.

IV

La sovvenzione in conto interessi e l'esenzione dall'imposta fondiaria previste dal governo belga costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, in quanto determinerebbero, per l'impresa beneficiaria, una riduzione, grazie a risorse statali, dei costi degli investimenti che essa dovrebbe normalmente sostenere.

Secondo le informazioni in possesso della Commissione, alla fine del 1984 si contavano nella Comunità dei Dieci 25 impianti per la produzione di vetro piano flottato (« floats ») e sette impianti per la produzione di vetro piano tirato più due impianti per la produzione di « floats » e quatto impianti per produzione di vetro tirato in Spagna e Portogallo.

Il Belgio dal canto suo possiede quattro impianti per la produzione di « floats » ed un impianto per la produzione di vetro tirato.

Le due linee di produzione di vetro flottato del produttore belga hanno una capacità congiunta ottimale di 360 000 t annue, pari al 7 % circa della capacità installata nella Comunità ; la loro produzione effettiva rappresenta circa il 40 % della produzione belga di vetro piano di base.

Il vetro piano forma oggetto di scambi fra Stati membri ed i diversi gruppi di produttori sono in concorrenza reciproca. Il produttore belga in questione esporta circa il 40 % della sua produzione verso altri Stati membri ed il 14 % in paesi terzi, mentre il resto è venduto o trasformato in Belgio. Le esportazioni di vetro piano (CTCI 66440) dall'UEBL verso gli altri Stati membri sono state di 413 000 t nel 1982, di 447 000 t nel 1983 e di 481 000 t nel 1984, mentre le corrispettive importazioni sono scese da 126 000 t nel 1982 a 114 000 t nel 1983 per ridursi a 92 000 t nel 1984. In tale contesto va tenuto conto del fatto che il Lussemburgo dispone di una linea di produzione di vetro flottato.

L'industria del vetro piano deve far fronte ai problemi causati dal ristagno della domanda e da un modesto tasso di utilizzazione delle capacità, che hanno inciso negativamente sulla struttura finanziaria delle imprese ed hanno determinato riduzioni dell'occupazione e la chiusura di unità di produzione. È dal 1980 che il produttore belga in questione subisce perdite. La federazione europea dei produttori di vetro piano ritiene che l'eccesso di capacità dell'Europa occidentale è aumentato a 400 000 t circa nel 1984. Per questi motivi, con la decisione 84/497/CEE [1], la Commissione ha considerato che un aiuto previsto dal governo olandese per la creazione di un nuovo stabilimento per la produzione di vetro piano nei Paesi Bassi era incompatibile con il mercato comune e non doveva pertanto essere concesso.

Di conseguenza, gli aiuti previsti dal governo belga influenzerebbero gli scambi fra Stati membri e falserebbero la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, favorendo l'impresa interessata e la produzione belga di vetro piano.

Quando l'aiuto finanziario dello Stato rafforza la posizione di determinate imprese nei confronti di altre imprese concorrenti nella Comunità, si deve ritenere che queste ultime risentono dell'aiuto.

L'articolo 92, paragrafo 1 sancisce l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti che presentano determinate caratteristiche da esso enunciate.

Le deroghe a questo principio, contenute nel paragrafo 2 di questo articolo, sono inapplicabili nella fattispecie data la natura e gli obiettivi degli aiuti progettati.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato enuncia gli aiuti che possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere considerata nel contesto comunitario e non in quello di un solo Stato membro. Per preservare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto dei principi enunciati dall'articolo 3, lettera f), del trattato le eccezioni al divieto sancito dall'articolo 92, paragrafo 1 del trattato contenute nel paragrafo 3 dello stesso articolo devono essere interpretate restrittivamente quando si esamini qualsiasi regime di aiuto o qualsiasi misura individuale di aiuto.

In particolare, le deroghe possono applicarsi soltanto se la Commissione è in grado di accertare che il libero gioco delle forze del mercato non basta da solo, in mancanza di aiuti, ad indurre gli eventuali beneficiari ad agire per realizzare uno degli obiettivi perseguiti.

Applicare le deroghe ad aiuti che non contribuiscano ad uno di questi obiettivi, o quando l'aiuto non sia a tal fine necessario, significherebbe concedere indebiti vantaggi alle industrie o alle imprese di determinati Stati membri, la cui posizione finanziaria verrebbe ad essere rafforzata, ed a incidere sulle condizioni degli scambi fra gli Stati membri e a falsare la concorrenza, senza alcuna giustificazione basata sull'interesse comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3.

In considerazione di quanto precede, il complesso di aiuti previsti non rientra in nessuno dei casi di deroga previsti dall'articolo 92, paragrafo 3.

Relativamente alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato, concernenti gli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di determinate regioni, va osservato che in nessuna regione del Belgio il tenore di vita è anormalmente basso, né vi è una grave forma di sottoccupazione nel senso della deroga di cui alla lettera a); quanto alla deroga di cui alla lettera c), la zona di Auvelais in provincia di Namur, dove ha sede il produttore interessato, non figura fra quelle che esigono un aiuto regionale particolare. Il Belgio fa parte delle regioni centrali della Comunità, ossia di quelle che non sono afflitte, nel contesto comunitario, dai problemi sociali ed economici più gravi, mentre il rischio di una spirale degli aiuti è fra i più reali e, più che altrove, qualsiasi aiuto appare idoneo ad alterare le condizioni degli scambi fra gli Stati membri.

Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato è evidente che l'aiuto in questione non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune intereesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia belga.

Relativamente alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) a favore di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, va osservato che la rinnovazione periodica di un impianto di produzione di float, che deve effettuarsi ogni 6-9 anni, è in linea di massima un investimento di sostituzione, il cui costo rientra fra i costi di gestione. È del tutto normale e nell'interesse dello stesso produttore che esso si avvalga delle tecniche e dei materiali più moderni ed efficienti che consentono una riduzione dei costi di gestione, compresi i consumi energetici. Di conseguenza, un aiuto a favore della rinnovazione periodica di impianti di produzione di float non facilita lo sviluppo del settore in questione senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Ciò vale a maggior ragione per un settore in cui esistono problemi di eccessi di capacità, anche quando l'impresa interessata compia uno sforzo sociale straordinario a favore dei dipendenti licenziati, quale l'istituzione di un fondo di riconversione.

Le informazioni fornite dal governo belga nell'ambito della procedura relativamente alle innovazioni tecniche apportate alla ricostruzione dei forni sono state oggetto di un esame particolarmente attento da parte della Commissione. Secondo il governo belga il costo di tali elementi ammonta a 625,143 milioni di FB, pari al 31 % dell'investimento totale. La Commissione ha inoltre preso atto del fatto che tali elementi potranno essere applicati sulle altre attrezzature del gruppo ed essere accessibili agli altri gruppi produttori di vetro piano.

[1] GU n. L 276 del 19. 10. 1984, pag. 37.

La Commissione è certamente a favore di qualsiasi intervento volto a ridurre ulteriormente il consumo di energia nella Comunità, ma ritiene che siano le industrie stesse le principali interessate a ridurre le loro spese energetiche e di conseguenza i loro costi di produzione. Gli investimenti fatti a tal fine in occasione della periodica sostituzione di un'attrezzatura di produzione sono quindi normalmente attuati senza beneficiare di incentivi sotto forma di aiuti. L'esattezza di questa tesi è confermata dal caso di specie, dato che la ricostruzione dei due forni di Auvelais, che risale rispettivamente al 1970 e al 1976, comporta risparmi di energia pari al 25 % proprio in un'industria in cui la quota dei costi energetici sul valore lordo della produzione supera l'8 %. Dati i prezzi dell'energia applicati all'impresa nel momento in cui aveva deciso l'investimento, va ritenuto che essa avesse valutato positivamente la redditività presunta connessa con l'attuazione delle summenzionate innovazioni tecnologiche.

Va quindi considerato che anche gli elementi specifici dell'investimento a favore del risparmio di energia documentati dal governo belga nell'ambito della procedura non giustificano la concessione degli aiuti di Stato.

Pertanto il progetto modificato di aiuto del governo belga non soddisfa alle condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo belga non è autorizzato a dar seguito al progetto, notificato alla Commissione con lettere del 5 aprile e 25 luglio 1984 e modificato con lettere del 21 dicembre 1984 e 13 giugno 1986, di concedere in forza della legge del 17 luglio 1959, aiuti agli investimenti realizzati ad Auvelais da un fabbricante di vetro piano.

Articolo 2

Il governo belga è tenuto ad informare la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, delle misure che esso avrà adottato per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1986.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione